II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

QUARTA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(75/407/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [3], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Australia e in Ungheria esistono norme concernenti i controlli delle sementi ; che tali norme prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi ;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di costatare che le ispezioni in campo previste rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate ;

considerando che la presente decisione non impedisce che costatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni su cui sono basate non sono o non sono più soddisfatte ; che occorre, a tal fine, ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie ;

considerando che si è resa necessaria una modificazione di alcune decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze, a causa di un mutamento di competenza nell'ambito di un servizio nazionale incaricato dei controlli ufficiali delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si costata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria « sementi certificate », effettuate nei paesi e dai servizi figuranti nell'allegato e per le specie ivi elencate, soddisfano alle condizioni previste dall'allegato I delle direttive 66/402/CEE o 69/208/CEE, purché siano

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
[3] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

osservate le condizioni particolari previste dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato della prima decisione 72/292/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuata nei paesi terzi [1] sotto il numero progressivo 21, i termini « Department of Primary Industries » della colonna 3 sono sostituiti dai termini « Department of Agriculture ».

Articolo 3

Nell'allegato della terza decisione 74/348/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi [2], sotto il numero progressivo 1, i termini « Department of Primary Industries » della colonna 3 sono sostituiti dai termini « Department of Agriculture ».

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 1976.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

[1] GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 22.

[2] GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 11.

ALLEGATO

N. progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
1	Australia	Department of Agriculture, Canberra	Colza	1, 2, 3, 4
2	Ungheria	Orszàgos Vetömagfelügyelöség (Ufficio ungherese incaricato del controllo delle sementi), Budapest	Senape nera Segale	1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

Condizioni particolari

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

2. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto personale dal risultato di questa ispezione.

3. Le sementi raccolte sono contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale figurano almeno le seguenti indicazioni :

   a) servizio responsabile e paese,

   b) specie,

   c) varietà,

   d) numero di riferimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,

   e) numero di riferimento della partita,

   f) peso netto o lordo dichiarato,

   g) « sementi non certificate ».

   Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

4. Un attestato ufficiale reca le seguenti indicazioni :

   — superficie coltivata,

   — quantità delle sementi raccolte,

   — la conferma che le colture dalle quali provengono le sementi hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.